

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO  
AI SENSI DELL'ART. 17, D.L. 2 MARZO 2020, N. 9  
E DELL'ART. 22, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Il giorno 6 aprile 2020; tra:

- Stefanel S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in 31047 - Ponte di Piave (TV), via Postumia, n. 85, C.F. 01413940261 [di seguito anche la "Società"], in persona dell'avv. Raffaele Cappiello, in qualità di Commissario Straordinario (contatto: rcappiello@restudio.eu - tel. +39 06 6793523) con Alessandro Floris, in qualità di Direttore Generale (contatto: alessandro.floris@stefanel.com) e Riccardo Bagolin, Direttore Operations (contatto: riccardo.bagolin@stefanel.com), assistito da Assindustria Venetocentro, in persona del dott. Andrea Zappin e dall'avvocato Patrizio Bernardo.

e

- le Organizzazioni Sindacali nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, in persona rispettivamente dei sig.ri Margherita Grigolato, Elena Vanelli e Gabriele Fiorino [di seguito anche: le "OOSS" e, unitamente alla Società, le "Parti"]

Premesso che:

- a) con lettera del 3 aprile 2020 (di seguito, anche, la "Lettera"), che deve intendersi parte integrante del presente Verbale di esame congiunto e accordo (di seguito, anche, l'"Accordo"), la Società ha rappresentato alle OOSS di aver subito un gravissimo pregiudizio per fatti imprevedibili e alla stessa non imputabili, determinati dal repentino diffondersi dell'epidemia legata al virus COVID-19, ancora in corso. In particolare, i provvedimenti governativi emanati in materia hanno imposto dapprima severe limitazioni alla circolazione delle persone e successivamente disposto la chiusura, tra gli altri, anche dei negozi della Società al pubblico, al fine di contrastare il diffondersi del virus e con esso dei negativi effetti del contagio. Tali interventi hanno causato un drastico crollo delle vendite della Società, culminato in un completo azzeramento delle medesime e nella conseguente impossibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività lavorativa;
- b) per quanto precede con la medesima Lettera la Società ha comunicato alle OOSS la propria intenzione di avanzare richiesta di fruizione del trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga [di seguito, anche, la "CIGD"] di cui (i) all'art. 17, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e (ii) all'art. 22, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a favore di n. 16 dipendenti occupati presso le unità produttive / operative (i.e. i punti vendita) di cui all'Allegato 2 [di seguito anche i "Dipendenti"], già in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- c) i nominativi di cui all'Allegato 2 della Lettera *cit.*, ricomprendono, in particolare, i dipendenti

AA

BB ME

BB

BB

BB



BB

della Società che non sono in possesso dei requisiti soggettivi per essere beneficiari del corrente trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 7, comma 10 ter, D.L. n. 236/1993 (in quanto non hanno maturato un'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 148/2015), né di altri strumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in custodia di rapporto ed in particolare di quelli ordinari disciplinati dal Titolo I e II del D.Lgs. 148/2015;

- d) la Società ha complessivamente 209 dipendenti al 3 aprile 2020, opera nel settore del commercio ed in particolare si occupa della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Ai predetti n. 16 Dipendenti è applicato integralmente il CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio. La Società è plurifocalizzata, avendo, quanto già ai Dipendenti, unità produttive / operative in più di 5 Regioni/Province italiane, ed in particolare in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Puglia, Campania e nella Provincia autonoma di Bolzano, trovandosi quindi nelle condizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 nonché di cui (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- e) la Società ha rappresentato alle OOSS come l'ipotizzato ricorso alla CIGD consentirebbe di gestire la situazione emergenziale di sospensione delle attività, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, senza disperdere le professionalità acquisite, necessarie in prospettiva dell'auspicata rapida definizione dell'emergenza e della conseguente riapertura dei negozi;
- f) le Parti danno atto di conoscere i contenuti degli Accordi quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti rispettivamente in data 20 marzo 2020 e 27 marzo 2020 per la Regione Veneto, in data 6 marzo 2020 e, quanto all'accordo integrativo, in data 20 marzo 2020 per la Regione Emilia Romagna, in data 20 marzo 2020 per la Regione Lombardia, in data 26 marzo 2020 per la Regione Piemonte, in data 20 marzo 2020 per la Regione Puglia, in data 19 marzo 2020 per la Regione Campania ed in data 31 marzo 2020 per la Provincia autonoma di Bolzano, che considerano parte integrante del presente Accordo;
- g) le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGD per i predetti Dipendenti e hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla norme sopra richiamate, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità produttive / operative della Società di cui all'Allegato 1 al presente Verbale, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020.

Tutto ciò premesso,  
le Parti convengono quanto segue.

1. Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo.



2. Le Parti, verificata ogni opportunità fornita dalla normativa vigente, ritengono sussistere i requisiti per ricorrere all'utilizzo della CIGD per l'emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 di cui (i) all'art. 17, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e (ii) all'art. 22, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 a favore dei n. 16 Dipendenti di cui all'Allegato 1, essendo i medesimi in forza alla data del 23 febbraio 2020 e non essendo, viceversa, detti Dipendenti coperti da diverse tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Le Parti attestano l'esistenza del pregiudizio derivante dalla situazione emergenziale COVID-19 che giustifica il ricorso alla CIGD di cui in Premesse e si danno atto come detto istituto rappresenti, allo stato, l'unico strumento necessario e disponibile al fine di ridurre l'impatto sociale derivante dalla impossibilità di proseguire le attività lavorative degli indicati Dipendenti.
3. L'intervento sarà richiesto a decorrere dal 12 marzo 2020 e per una durata non superiore a 9 settimane, anche non continuative, per le tutte Regioni / Province ove sono site le unità produttive / operative di cui all'Allegato 1, ed altresì per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, anche non continuative per i soli Comuni e Regioni di cui anche all'art. 17, D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
4. Durante il periodo di ammissione alla CIGD i Dipendenti potranno essere sospesi a zero ore. L'eventuale richiamo in servizio di parte dei Dipendenti sospesi avverrà in applicazione del criterio della rotazione, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e della fungibilità delle rispettive mansioni e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
5. Le Parti concordano che, qualora richiesto specificamente dall'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione/Provincia di competenza con le OOSS, la Società provvederà al ricorso, in via preventiva, in relazione ai singoli Dipendenti, agli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie maturate nel corso dell'anno 2019).
6. L'erogazione del trattamento di integrazione salariale avverrà attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS, come obbligatoriamente previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
7. Le Parti, a livello nazionale, manterranno contatti periodici, al fine di verificare le modalità di attuazione della Cassa integrazione guadagni in deroga e la sua incidenza d'uso.
8. Il presente Accordo viene sottoscritto (anche per conto delle OOSS territoriali e delle RSA), in via telematica, dalle sole OOSS Nazionali del settore di appartenenza, in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, in base al Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, nonché alla circolare INPS n. 47/2020 e nel rispetto dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
9. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto

AA

ME

BB

CC

DD

EE



All. c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.

STEFANEL SPA in A.S.

*[Handwritten signature]*

*Mr. G.*

*[Redacted signature]*

*AGL ELL*

AVV. PATRIZIO BERNARDO

*[Handwritten signature]*

ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO

*[Handwritten signature]*

FILCAMS-CGIL,

*[Handwritten signature]*

FISASCA-T-CISL,

*[Handwritten signature]*

UILTUCS

*[Handwritten signature]*